

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna URA DI BOLOGNA

Piazza Costituzione, 8 Dlgs 152/06

Camera dell'Economia

Iscrizione N: BO02034 Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. 25824/2010 del 31/05/2010 presentata dall'impresa COSTRUZIONI GRENTI S.R.L.; Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 15/06/2010;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa COSTRUZIONI GRENTI S.R.L. con sede in SOLIGNANO (PR), VIA MARCONI, 6 iscritta al registro delle imprese con il numero 01514520343;

Legali rappresentanti:

GRENTI GIUSEPPE

codice fiscale: GRNGPP55H21G337Q

carica: presidente del consiglio di amministrazione

Attività svolta/e

EDILIZIA PUBBLICA CIVILE ED INDUSTRIALE

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 15/06/2010.

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizi	one di cui all'elenco europeo dei rifiuti	
17.01.01	cemento	
17.01.02	mattoni	
17.01.03	mattonelle e ceramiche	
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	
17.02.01	legno	
17.02.02	vetro	
17.02.03	plastica	

COSTRUZIONI GRENTI S.R.L.

Numero Iscrizione BO02034

Prot. n.27328/2010 del 17/06/2010

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio



istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Piazza Costituzione, 8 Dlgs 152/06

17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	
17.04.01	rame, bronzo, ottone	
17.04.02	alluminio	
17.04.03	piombo	
17.04.04	zinco	
17.04.05	ferro e acciaio	
17.04.06	stagno	
17.04.07	metalli misti	
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 01, 17 09 02 e 17 09 03	

Veicoli utilizzabili:

AD35923	
AE053ZY	
AE36077	
CC024WD	
CC260WD	
CC261WD	
CC269WD	
CT229SS	
DJ456ES	

Art. 2 (prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- 6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna URA DI BOLOGNA

Piazza Costituzione, 8 Dlgs 152/06

Camera dell'Economia

7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

2. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 17/06/2010

Il Segretario - Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente - Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)





istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO02034 Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 04/07/2016 registrata al numero di protocollo 23235/2016

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 13/09/2016 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

4 - B - dal 17/09/2013 al 17/09/2018

dell'impresa

COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI S.R.L."

DISPONE PER L'IMPRESA Art. 1

Denominazione: COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI

S.R.L."

Con Sede a: SOLIGNANO (PR) Indirizzo: VIA MARCONI, 6

CAP: 43040 C. F.: 01514520343

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: CT096SS Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al

trasporto di cose e classi di cose.

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE numero di telaio: YS2R6X40002006441

Categorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)

Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa: CT096SS

COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI S.R.L."

Numero Iscrizione BO02034

Provvedimento di Modifica

Prot. n.32814/2016 del 14/09/2016



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Piazza Costituzione, 8 40128 BOLOGNA (BO)

tipo: TRATTORE STRADALE

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. Nº 33753/2013 del 17/09/2013 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 14/09/2016

Il Segretario - Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente - Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

 $Imposta\ di\ bollo\ assolta\ in\ modalit\`a\ virtuale\ (\ Autorizzazione\ dell'Agenzia\ delle\ Entrate\ Direzione\ Regionale\ dell'Emilia\ Ro\ m\ agna\ n.\ 11242$ del 2009)



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Piazza Costituzione, 8 40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO02034

Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 25/04/2016 registrata al numero di protocollo 15237/2016;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 29/06/2016 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 8 classe F dell'impresa/Ente COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI S.R.L.";

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 11/11/2016 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 2142516 del 11/10/2016, e successive appendici n. 1 e n. 2 del 28/10/2016, prestate da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE) per l'importo di Euro 80000,00 per la categoria 8 classe F dell'impresa/Ente COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI S.R.L." per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI

Con Sede a: SOLIGNANO (PR) Indirizzo: VIA MARCONI, 6

CAP: 43040 C. F.: 01514520343

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria 8 intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi Classe **F** - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Inizio validità: 14/11/2016 Fine validità: 14/11/2021



Prot. n.39254/2016 del 14/11/2016

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Tipologie di rifiuti gestiti:

• Pericolosi e Non Pericolosi

Responsabile/i tecnico/i

GIUMELLI MARCELLO

codice fiscale: GMLMCL86B17G337F abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 14/11/2016

Il Segretario - Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente - Franco Tonelli -

(Firm a omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)



istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Piazza Costituzione, 8 40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO02034 Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 26/05/2016 registrata al numero di protocollo 19102/2016

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **13/09/2016** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

9 - B

dell'impresa / Ente COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI S.R.L."

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 30/01/2017 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/fideiussione bancaria n. 2016/13/6345248 del 06/12/2016, e successiva appendice n. 1 del 12/01/2017, prestate da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.- in breve ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A per l'importo di Euro 500000,00 per l'attività di bonifica dei siti;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI

S.R.L."

Con Sede a: SOLIGNANO (PR) Indirizzo: VIA MARCONI, 6

CAP: 43040

Codice Fiscale: 01514520343

COSTRUZIONI GRENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "GRENTI S.R.L."

Numero Iscrizione BO02034

Provvedimento di Iscrizione Cat. 9

Prot. n.3147/2017 del 30/01/2017



istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Piazza Costituzione, 8 40128 BOLOGNA (BO)

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria 9 attività di bonifica dei siti Classe B importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 9.000.000,00

Inizio validità: 30/01/2017 Fine validità: 30/01/2022

RESPONSABILI TECNICI:

CHIGHINE GIANFRANCO

codice fiscale: CHGGFR61S05E281R abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

9 - B

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica di siti oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi pre visti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.
- 5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005.
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Piazza Costituzione, 8 40128 BOLOGNA (BO)

Art. 3 (ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 30/01/2017

Il Segretario - Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente - Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

